



COMUNE DI LIVORNO  
UNITÀ ORGANIZZATIVA ENTRATE - PATRIMONIO

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

# 2012

## GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

UNITÀ ORG.VA ENTRATE - PATRIMONIO  
Via Marradi, 118 - 57126 LIVORNO

L'ufficio è aperto al pubblico:

il **lunedì** e il **venerdì** dalle ore **9.00** alle **13.00**  
il **martedì** e il **giovedì** dalle ore **15.30** alle **17.30**

fax: 0586 211174

Sito Internet: <http://www.comune.livorno.it> alla sezione Tributi  
e-mail: [tributi@comune.livorno.it](mailto:tributi@comune.livorno.it)

**numero verde 800 585 678**

# ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012

(Delibera C.C. n. 171 del 31.10.2012)

- **aliquota ridotta del 5,6 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
- **aliquota agevolata del 5,3 per mille** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,3 per mille, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;
- **aliquota ridotta del 2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
- **aliquota del 10,6 per mille** per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non costituenti abitazione principale dei soggetti passivi dell'IMU;
- **aliquota ordinaria del 9,6 per mille:** si applica per tutti gli immobili che non rientrano nei casi precedenti;

Le aliquote devono essere applicate agli immobili in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d'uso dell'immobile

La destinazione d'uso per almeno 15 giorni equivale alla destinazione d'uso per l'intero mese.

Esempio: se l'immobile posseduto è divenuto abitazione principale in data 20 aprile, l'aliquota ridotta dovrà essere applicata dal mese di maggio.

## CHI PAGA L'I.M.U.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.

**Si ricorda che nel caso di concessione su aree demaniali obbligato al pagamento dell'imposta è il concessionario.**

## L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile costituito:

- 1) da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
- 2) dove il contribuente ed i componenti della propria famiglia hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente;
- 3) nel caso in cui i componenti della famiglia abbiano residenza e dimora in più di un immobile, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile.

All'abitazione principale è equiparata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Non costituisce abitazione principale l'unità immobiliare posseduta di cittadini italiani non residenti in Italia.

Il coniuge al quale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è assegnata la casa coniugale è equiparato al titolare di un diritto di abitazione sull'immobile ed è pertanto l'unico soggetto passivo dell'imposta.

## COME, DOVE E QUANDO SI PAGA L'IMPOSTA

L'I.M.U. si paga per l'anno in corso.

Il versamento per l'**abitazione principale** e relative pertinenze può essere effettuato in 2 o 3 rate, a scelta del contribuente.

- **2 rate:** l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta annua determinata applicando l'aliquota base pari al 4‰ e la detrazione di € 200,00 più € 50 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età  
Deve essere versata entro il **18 giugno**
- **3 rate:** l'importo di ciascuna delle prime due rate deve essere pari ad 1/3 dell'imposta annua determinata applicando l'aliquota base pari al 4‰ e la detrazione di € 200,00 più € 50 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età.

Le prime due rate devono essere versate rispettivamente entro il 18 giugno ed il 17 settembre.

In entrambi i casi precedenti la rata di **saldo** deve essere versata entro il 17 dicembre e deve essere pari alla differenza tra l'imposta annua determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e relative detrazioni e quanto già versato con la/le rate precedenti di acconto.

Per gli **immobili rurali strumentali** il versamento si effettua in due rate:

- **acconto entro il 18 giugno:** pari al 30% dell'imposta annua calcolata applicando l'aliquota base pari al 2‰;
- **saldo entro il 17 dicembre:** pari alla differenza tra l'imposta annua determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune e quanto già versato in acconto.

Per gli immobili **diversi** dai precedenti, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in 2 rate.

- **acconto entro il 18 giugno 2012:** pari al 50% dell'imposta annua determinata applicando l'aliquota base pari al 7,6‰;
- **saldo entro il 17 dicembre 2012:** pari alla differenza tra l'imposta annua determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune e quanto già versato con la rata di acconto.

ATTENZIONE: il versamento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze deve essere diviso in due quote, quella comunale e quella statale. Per l'acconto le quote sono di uguale importo e pari ciascuna alla metà dell'importo dell'acconto calcolato come sopra illustrato. Per il saldo

la quota statale è pari a quella di acconto se la situazione rimane invariata, mentre la quota comunale è pari alla differenza tra quanto dovuto complessivamente in saldo e la quota statale.

Il versamento **dell'acconto** si effettua utilizzando unicamente il **modello F24**. Per il versamento del **saldo** sarà possibile utilizzare anche un **apposito bollettino postale**.

Si ricorda che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è **inferiore o uguale a 49 centesimi**, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**Gli Italiani residenti all'estero** in alternativa al modello F24 possono effettuare il pagamento dell'IMU tramite **bonifico bancario con le seguenti modalità**:

- per la quota riservata allo Stato, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
- per la quota del Comune effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN IT63X0503413917000000000096 (codice BIC BAPPIT21T11)

### CODICI DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F24

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	3913	-
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

### DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare **€ 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Nel caso di **più contitolari** la detrazione spetta, esclusivamente, a coloro che **risiedono ed effettivamente dimorano nell'immobile e va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi**.

Ai fini della ripartizione della detrazione **non conta la percentuale di possesso**, ma, esclusivamente, il **numero dei contitolari** che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00

# RIDUZIONI D'IMPOSTA

## 1) FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

**L'inagibilità può essere accertata:**

- mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione).

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

## 2) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico ed artistico l'imposta, calcolata sulla base della rendita catastale, è ridotta nella misura del 50%.

Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario che l'immobile sia stato riconosciuto di interesse storico ed artistico dalla Soprintendenza dei Beni storici ed artistici e che tale riconoscimento risulti da apposito decreto emesso dalla stessa, ai sensi del D. Lgs.vo 22/1/2004 n. 42

## 3) TERRENI AGRICOLI

Sono previste agevolazioni per i **terreni condotti direttamente** da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/3/2004 n.99 e successive modificazioni, **iscritti nella previdenza agricola**

Le agevolazioni per i terreni sono così distribuite:

VALORE IMPONIBILE	RIDUZIONE D'IMPOSTA
fino a € 6.000,00	imposta non dovuta
oltre € 6.000,00 e fino a € 15.500,00	imposta ridotta del 70 per cento
oltre € 15.500,00 e fino a € 25.500,00	imposta ridotta del 50 per cento
oltre € 25.500,00 e fino a € 32.000,00	imposta ridotta del 25 per cento
oltre € 32.000,00	nessuna riduzione

# CALCOLO DELL'IMPOSTA

## ATTENZIONE

Le rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il calcolo dell'imposta, devono essere rivalutate nella seguente misura:

- **5%** per le rendite catastali relative alle unità immobiliari appartenenti a tutte le categorie catastali.
- **25%** per i redditi dominicali dei terreni che scontano l'imposta.

- L'imposta è calcolata applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata dal Comune
- il valore dell'immobile è pari alla rendita catastale od al reddito dominicale rivalutati x il moltiplicatore

## Moltiplicatori dei terreni

Terreni agricoli	135
Terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	110

## Moltiplicatori dei fabbricati

A esclusi gli A10	160	A/10 E D5	80
C2, C6 e C7	160	D esclusi i D5	60
B, C3, C4 e C5	140	C1	55

Per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno.

**IMPORTANTE:** l'imposta calcolata deve essere moltiplicata per la quota di possesso.

**Esempio:** abitazione principale di categoria A/2 e r.c. pari a € 750,00, possesso 50% con i due contitolari residenti con 1 figlio infra26enne, possesso per 12 mesi.

Pagamento in 2 rate

Acconto:  $(750 \times 1,05 \times 160 \times 4\% \times 50\%): 2 = € 62,50$  (detrazione) = € 64

Saldo:  $5,6\% \times (750 \times 1,05 \times 160 \times 50\%) - € 125$  (detrazione) - € 64 (acconto) = € 164

**Esempio:** abitazione a disposizione di categoria A/2 e r.c. pari a € 750,00 , possesso 50% per 12 mesi

Acconto:

Quota Comune =  $(750 \times 1,05 \times 160 \times 3,8\% \times 50%): 2 = € 120$

Quota Stato =  $(750 \times 1,05 \times 160 \times 3,8\% \times 50%): 2 = € 120$

Saldo:

Quota Stato = quota dell'acconto Stato = € 120

Quota Comune =  $10,6\% \times (750 \times 1,05 \times 160 \times 50\%) - (\text{acconto Comune} + \text{acconto Stato} + \text{saldo Stato}) = € 308$

## LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I.

Non è dovuta la dichiarazione nel caso di compilazione del modello unico informatico (M.U.I.).

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto tra il 1° gennaio e il 4 novembre 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013 (90 giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 5/11/2012, sulla Gazzetta ufficiale del D.M. che ha approvato il modello di dichiarazione).

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, approvati con il D.M. 30/10/2012 del Ministero dell'Economia, sono scaricabili al seguente indirizzo: [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di Livorno, Ufficio IMU, Via Marradi 118 - 57126 Livorno - alternativamente tramite.

- consegna diretta all'ufficio IMU del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU anno 2012;
- invio telematico con posta certificata.

## SANZIONI

Chi **omette o ritarda il versamento dell'imposta** è soggetto alla sanzione amministrativa pari al **30%** di ogni importo non versato.

Per l'**omessa presentazione della dichiarazione o denuncia** si applica la sanzione amministrativa **dal 100 al 200%** del tributo dovuto con un **minimo di € 51**.

Se la **dichiarazione o denuncia sono infedeli** si applica la sanzione amministrativa **dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta**.

Si applica la sanzione amministrativa **da € 51 a € 258** per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sulle somme dovute per imposta si applicano, per l'anno 2012, gli interessi moratori nella misura del **2,5%** annuale (tasso legale).

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione IMU, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra. **Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.**

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando il modello F24. Le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta utilizzando il relativo codice tributo.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve comunicare all'Unità Organizzativa Entrate-Patrimonio l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

Al tutto vanno sommati gli interessi legali (**2,5%** dal 01/01/2012).

	<b>Omesso, insufficiente o tardivo versamento</b>	<b>Rettifica di dichiarazione con conseguente insufficiente versamento</b>	<b>Omessa dichiarazione con omesso versamento</b>	<b>Omessa dichiarazione con versamento esatto</b>
<b>TERMINE "BREVE"</b>	0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza di legge			1/10 di Euro 51,00 (€ 5,00) entro 90 giorni dalla scadenza di legge
	3% del tributo non versato o versato tardivamente dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di legge			
<b>TERMINE "LUNGO"</b>	3,75% del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 30 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore	6,25% del tributo non versato, dal 15° giorno ed entro un anno dall'omissione o dall'errore	10% del tributo non versato, dal 15° giorno ed entro un anno da quando doveva essere presentata la dichiarazione	